

LA GESTIONE DEI RIFIUTI AL TEMPO DELL'EMERGENZA CONNESSA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Per il nostro Paese la pandemia dovuta al virus Covid-19 rappresenta un'emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia recente, che sta avendo un forte impatto sulla vita delle persone, delle imprese e su tutto il sistema economico/finanziario.

Settori strategici – come quello sanitario, alimentare, delle forze dell'ordine e tutti i servizi essenziali alla cittadinanza – sono in questo momento sotto forte pressione. Tra i servizi pubblici essenziali vi rientra anche quello della raccolta dei rifiuti, il quale risulta essere quanto mai importante al fine di garantire alti standard di igiene e decoro nei centri abitati.

Tuttavia anche nella gestione dei rifiuti si sono registrate forti criticità connesse direttamente all'emergenza Covid-19, che hanno indotto a rivedere il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti.

Il primo ad intervenire su questo tema è stato **l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, che già ai primi di marzo ha presentato un documento¹ dove sono state indicate delle linee di indirizzo per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale.


Nel documento sono stati individuati, fondamentalmente, due flussi di rifiuti:

1) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, che dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003 *“Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”*.

Per questa ipotesi vengono dettate una serie di raccomandazioni procedurali finalizzate a tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale.

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, va interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici (indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso,

¹ Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-COV-2”* - nota Prot n. 8293 del 12 marzo 2020 - Aggiornato al 14 marzo 2020.



mascherine e guanti) devono essere conferiti insieme destinandoli alla raccolta dell'indifferenziato.

Per la raccolta devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

2) Rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

In questo caso si raccomanda di mantenere le modalità in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata dei rifiuti. Tuttavia, a scopo cautelativo, fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.


Partendo da questo primo documento dell'Istituto Superiore di Sanità, successivamente il **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente**² (SNPA) ha approvato un documento³ che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza Covid 19, al fine sia di uniformare il comportamento delle Agenzia ambientali sul territorio, sia per rispondere a specifiche richieste di carattere gestionale da parte degli operatori del settore.

Si è sottolineato che la raccolta differenziata va interrotta solamente nei casi in cui vi sia un pericolo di infezione. Pertanto, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve continuare ad essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale. Ed in linea generale:

A) i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione, ad eccezione dei casi in cui – seguendo le indicazioni contenute nel documento dell'ISS – tali rifiuti debbano essere conferiti nella raccolta dell'indifferenziato;

² Il SNPA riunisce l'Ispra e le 21 Agenzia ambientali regionali e provinciali.

³ "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid-19" - Documento Approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020.



B) i rifiuti urbani indifferenziati (incluso fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti) sono classificati con codice EER 20 03 01 e gestiti secondo le seguenti modalità:

1. qualora i Comuni abbiano adottato una “raccolta dedicata” dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone o siano in quarantena, tali rifiuti - in via prioritaria - debbono essere avviati ad incenerimento senza alcun trattamento preliminare.

Laddove vi sia impossibilità ad inviare i rifiuti all'incenerimento, tali rifiuti vanno conferiti: agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), tuttavia, solamente, tuttavia se è garantita l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione dei lavoratori dal rischio biologico; ovvero agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (eventualmente previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big bags), limitando il più possibile - nella fase di coltivazione della discarica - la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve, inoltre, essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

2. In tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti con le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando nondimeno le necessarie precauzioni atte ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori.

Il documento approvato dal Consiglio del SNPA si completa con una serie di valutazioni e suggerimenti in ordine alle difficoltà che - in generale - il sistema di gestione di tutti i rifiuti (urbani e speciali) si trova ora ad affrontare. Primo fra tutti il blocco delle esportazioni all'estero di un notevole quantitativo di rifiuti che - fino a prima dell'emergenza Covid 19 - trovava una destinazione finale negli impianti degli altri Paesi e che ora è necessario gestire, per l'intero ciclo, sul nostro territorio trovando una collocazione finale.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - con una Circolare del 27 marzo 2020 a cura del *Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi* - ha dato delle indicazioni per affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza Covid 19.

La Circolare si rivolge, in particolare, alle Regioni ed alle Province autonome che ritengano di scegliere lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente *ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006*⁴ per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

⁴ Art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei



In particolare, le misure suggerite per affrontare questo momento emergenziale sono finalizzate - da una parte - a prevedere una maggiore capacità di stoccaggio non solo presso gli impianti di gestione rifiuti, ma anche nei depositi temporanei presso i luoghi di produzione dei rifiuti; mentre - dall'altra parte - vengono suggerite delle indicazioni volte a garantire la destinazione finale dei rifiuti raccolti attraverso: o un incremento della capacità di incenerimento ad oggi autorizzata (mediante l'utilizzo della capacità termica), oppure - per i rifiuti che non possono andare ad inceneritore - garantire la collocazione in discarica di tipologie di rifiuti che ad oggi non ci vanno perché hanno altre forme di destinazione, ma che attualmente potrebbero trovare dei momenti di criticità.

Pertanto, in tale contesto, tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente si è ritenuto possibile adottare i seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza epidemica:

1. Capacità di stoccaggio impianti

Si ritiene possibile che le ordinanze *ex art.* 191 del d.lgs. n. 152/2006 prefigurino un aumento delle capacità di stoccaggio dei rifiuti presso tutti gli impianti. Ed in particolare:

- la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.152/2006 per le attività di cui al Titolo III-bis (impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale);

- analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.

La procedura relativa all'incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990). Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione o a ricevuto la comunicazione di inizio attività (ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006), nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente

rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
(...)



competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:

- il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

2. Deposito temporaneo dei rifiuti

Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2 D.Lgs. n. 152/2006⁵, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.

3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali


Si ritiene possibile che le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 consentano il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008⁶ nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.

4. Impianti di incenerimento

Si ritiene che le Regioni possano far ricorso alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 al fine di autorizzare, nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima

⁵ Si ricorda che l'art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, per quanto concerne il deposito temporaneo: *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.*

⁶ Si ricorda che il decreto 8 aprile 2008 all'Allegato I punto 7.1. dispone: *La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.*



valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice EER 19 08 05.

5. Smaltimento in discarica

Ove sia necessario garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della emergenza Covid 19, si ritiene possibile che le ordinanze *ex art.* 191 del D.Lgs. n. 152/2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell'impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la procedura prefigurata dall'ordinanza possa essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'art. 19 Legge n.241/1990: il gestore dell'impianto di discarica dovrebbe presentare all'Autorità competente una segnalazione di inizio attività, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che asseveri l'elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede il conferimento in discarica e l'idoneità dei presidi ambientali esistenti a ricevere tali tipologie di rifiuti.

Si ritiene inoltre possibile prevedere - ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale - il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli:

- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
- b) confinamento dei rifiuti *de quibus* in zone definite della discarica;
- c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione.

Va sottolineato che diverse Regioni hanno già emanato delle disposizioni recependo quanto contenuto nei documenti sopra illustrati, fornendo in tal modo indicazioni applicative per il conferimento e le operazioni di raccolta e per la successiva gestione presso gli impianti di trattamento.

Un ultimo aspetto importante è quello delle scadenze amministrative connesse con le attività gestionali dei rifiuti. In merito il Governo è già, in parte, intervenuto. Infatti con l'art. 113 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) sono state previste una serie di proroghe inerenti il settore:



Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Da parte sua, **l'Albo Nazionale Gestori Ambientali** con la Circolare numero 4 del 23 marzo 2020 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 103 sempre del decreto legge "Cura Italia"

Viene ricordato che il citato art. 103, al comma 2 dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Si precisa dunque che, con riferimento alle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione:

- a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
- b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Data la particolare situazione, si consente pertanto ai soggetti con titoli abilitativi in scadenza di continuare ad operare fino al presunto superamento dell'emergenza. Tuttavia si precisa che resta fermo il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni.

Valentina Vattani

Pubblicato il 31 marzo 2020